

II) DELIBERA IN RELAZIONE ALLE INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 21 aprile 2016,

osserva che:

- il Consiglio Nazionale Forense ha adottato nella seduta dell'11 dicembre 2015, il “Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza”;
- il “Regolamento rimborsi” per la prima volta istituisce una indennità annua per i componenti del consiglio di presidenza e un gettone di presenza per tutti i consiglieri, sia per le sedute amministrative che per le udienze giurisdizionali del Cnf;
- all'istituzione delle indennità, il cui valore ammonta a circa 1 milione di euro all'anno, va quasi interamente attribuito l'incremento delle “Spese per gli organi dell'ente” iscritte a bilancio di previsione 2016, più che raddoppiate rispetto all'anno precedente;
- l'art. 24.3 della legge professionale 247/2012 precisa che il CNF e gli ordini circondariali “sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti”, né la legge prevede che possano essere determinate indennità o compensi, riferendosi soltanto alle *spese di gestione* (art. 29.3 e art. 35.2);
- contrariamente a quanto avvenuto per l'adozione di altri Regolamenti, il Cnf non ha ritenuto di informare preventivamente i Consigli degli Ordini territoriali, per ricevere le loro eventuali osservazioni e tenerne conto per l'adozione del regolamento; considerato che – a parità di valutazioni - il problema delle indennità di funzione toccherebbe anche i Consigli dell'Ordine, nelle innumerevoli incombenze assegnate dalla legge, e proprio per questo sarebbe necessaria una consapevole discussione e decisione in sede assembleare e/o congressuale, tenuto conto che la stessa legge professionale oggi vieta il conferimento di incarichi giudiziari ai consiglieri dell'Ordine (art. 28.10);
- qualsiasi iniziativa nel senso prospettato potrebbe in ogni caso valere per il futuro, per evitare immediati e palesi conflitti di interesse.

Milano, 21 aprile 2016